

Codice DB1413

D.D. 3 novembre 2011, n. 2807

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 137/11 relativa a lavori di manutenzione alvei dei Rii Oraccio, Cavallera e Rogge varie in Comune di Pallanzeno (VB). Richiedente: Comunità Montana delle Valli dell'Ossola - Via Romita n.13bis Domodossola (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ad eseguire gli interventi previsti nel progetto "L.R. 16/99 art. 37 – Lavori di manutenzione alvei sul Rio Moiona, sul Rio Casella, sul Rio Oraccio e sull'affluente del Rio Oraccio in Comune di Pallanzeno" nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza redatti dall'Ing. Giulio Berrino, con Studio Tecnico in Via Bonomelli n. 30 a Domodossola (Vb), che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, non soggetto a pagamento di canone demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di anni DUE dalla data della stessa, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- per il materiale litoide previsto a canone demaniale dovranno essere attivate le procedure previste dalla D.G.R. n. 44/2002 procedendo a gara a doppia offerta in ribasso sui lavori e in aumento sul canone base di € 4,44/mc per l'acquisizione del materiale di disalveo;
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

2. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali di competenza interessate dai lavori.

3. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

4. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole